

Legge Regionale 21/12/2012, n. 26

“Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 28/12/2012]

... omissis ...

TITOLO VI (SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE)

CAPO I (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE)

Art. 268

(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 12/2011)

1. All’articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole “*il cadavere viene mantenuto*” sono sostituite dalle seguenti: “*la salma viene mantenuta*”;
 - b) al comma 4 le parole “*del cadavere*” sono sostituite dalle seguenti: “*della salma*”;
 - c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“*5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.*”;
 - d) al comma 6 le parole “*del cadavere*” sono sostituite dalle seguenti: “*della salma*”.

Art. 269

(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12/2011)

1. All’articolo 10 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole “*il cadavere può essere trasferito*” sono sostituite dalle seguenti: “*la salma può essere trasferita*”;
 - b) al comma 2 le parole “*il cadavere è stato trasferito*” sono sostituite dalle seguenti: “*la salma è stata trasferita*”;
 - c) al comma 3 le parole “*il cadavere è riposto*” sono sostituite dalle seguenti: “*la salma è riposta*”.

Art. 270

(Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 12/2011)

1. All’articolo 12 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica le parole “*e tanatocosmesi*” sono soppresse;
 - b) al comma 1 le parole “*e tanatocosmesi*” sono soppresse.

Art. 271

(Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12/2011)

1. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 12/2011 è sostituita dalla seguente:
“*g) la custodia e l’esposizione del cadavere.*”.

Art. 272

(Modifica all’articolo 20 della legge regionale 12/2011)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:
“*3 bis. In sostituzione della formalina è consentito l’utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l’ambiente.*”.

Art. 273

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2011 dopo la parola "Comune" sono aggiunte le seguenti: "*nel quale è avvenuto il decesso*".

Art. 274

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2011 le parole "*camera mortuaria*" sono sostituite dalle seguenti: "*struttura obitoriale*".

Art. 275

(Modifica all'articolo 41 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 12/2011 dopo le parole "*nel rispetto della volontà espressa dal defunto*" sono inserite le seguenti: "*anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*".

Art. 276

(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 12/2011 dopo le parole "*previa sottoscrizione di un documento*" sono inserite le seguenti: "*o delega all'impresa funebre*".

... *omissis* ...